



COMUNE DI BASIGLIO *Provincia di Milano*

SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria Generale

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 09/09/2014

OGGETTO: FESTA DI BASIGLIO 12-13-14 SETTEMBRE 2014. ORARI DI SVOLGIMENTO SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI ALL'APERTO SU AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 100 del 23/07/2014 ad oggetto: "Organizzazione evento Festa di Basiglio - Direttiva".

CONSIDERATO che:

- durante la manifestazione, numerose iniziative con finalità di svago, trattenimento e socializzazione per la cittadinanza sono organizzati sulle aree pubbliche di Piazza Mons. Rossi in Basiglio Centro Storico;
- tali attività, unitamente ad altre iniziative organizzate dal Comune, rappresentano momenti di incontro non solo per i giovani ma anche per adulti ed anziani;
- tuttavia tali iniziative, se non adeguatamente disciplinate, in quanto esercitate all'aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto riposo delle persone e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- appare pertanto necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte; è indubbio, infatti, che risponda all'interesse generale garantire che tali iniziative abbiano luogo ma anche che le stesse debbano svolgersi senza pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate.

CONSIDERATO ALTRESI' che tutte le attività di spettacolo e trattenimento - non connesse ai pubblici esercizi - organizzate in occasione di sagre, feste o fiere locali, sono soggette ad autorizzazione di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS.

ATTESO che questa Amministrazione ritiene di dover garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento, attraverso provvedimenti che stabiliscano in particolare che, dopo le ore 01,30 ogni attività musicale all'esterno dovrà cessare.

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali;

VISTO l'art. 9 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) che dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione.

VISTO l'art. 8 della L.R. 10/08/2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico - attività temporanee" e l'art. 6, comma 1, lett. h) della L. 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico - competenze dei Comuni".

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2008 di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, in particolare l'art. 22 lett. c).

RITENUTO ragionevole fissare i tempi ed i modi di svolgimento delle attività musicali all'aperto nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili, attraverso l'emissione di un'ordinanza sindacale con la quale si autorizza in deroga agli attuali limiti fissati dal piano di zonizzazione acustica, ad effettuare spettacoli e trattenimenti all'aperto fino alle ore 01,30 per il periodo dal 12 al 14 settembre 2014.

ORDINA

1. **di consentire**, limitatamente al periodo dal 12 al 14 settembre 2014, in deroga a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica e dell'art. 22 del Regolamento di Polizia Urbana, lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo in genere all'aperto: dalle ore 15.00 alle ore 01,30;
2. **di limitare** a numero 3 (tre) i giorni di durata degli eventi musicali all'interno delle manifestazioni di pubblico spettacolo.

DISPONE

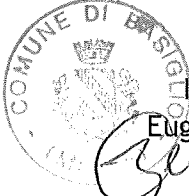
A) che la presente ordinanza sia trasmessa ai soggetti di seguito elencati, per osservarla e farla osservare:

1. al Comando Stazione Carabinieri - Via Salvo d'Acquisto - Basiglio
2. al Comandante della Polizia Locale
3. al Direzione Generale ASL - Via VIII Giugno, 69 - Melegnano

B) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online del Comune e sul sito internet istituzionale, nonché adeguatamente pubblicizzata sul territorio comunale;

- C) che, per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservino, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni e della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.
- D) che ogni violazione alla presente Ordinanza sia sanzionata con una somma pari a € 100,00 in relazione al disposto dell'art. 7 bis del citato D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00

Basiglio, 8 settembre 2014

 IL SINDACO
Eugenio Patrone


Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.